



**UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO**



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI  
ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO: SOCIETÀ,  
AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN  
ECONOMIC AND LEGAL SYSTEMS: SOCIETY,  
ENVIRONMENT, CULTURES

---

**QUADERNI DEL  
DIPARTIMENTO  
JONICO**

**n. 4/2016**

---



**IL MEDITERRANEO E LA GRANDE GUERRA**

**DIRITTO, POLITICA, ISTITUZIONI**

A CURA DI

**FRANCESCO MASTROBERTI E STEFANO VINCI**

Stefano Vinci

TRIBUNALI E GIURISPRUDENZA DI GUERRA IN ITALIA (1915-1918)\*

ABSTRACT	
Il saggio esamina la struttura e l'organizzazione dei tribunali militari di guerra che ebbero larga competenza in Italia tra il 1915 e il 1918 nei territori interessati direttamente dal conflitto. In particolare viene analizzata la loro procedura e competenza, con riferimento alla quale vengono richiamati alcuni esempi di sentenze emanate da diversi tribunali che hanno consentito di definire le caratteristiche dei giudizi sommari adottati, con specifica attenzione alla durata dei processi, alle modalità di istruzione e al livello di approfondimento della motivazione in fatto e in diritto.	The essay examines the structure and organization of the military war courts that were widely competence in Italy between 1915 and 1918 in the areas directly affected by the conflict. In particular it is analyzed their procedure and jurisdiction, in respect of which are recalled some examples of judgments issued by courts that have allowed to define the summary characteristics of the procedure adopted, with specific attention to the length of proceedings, the instruction mode and detail level of judgment motivation in fact and in law.
<b>Giurisprudenza – Prima guerra mondiale – Tribunali militari di guerra</b>	<b>Case law – First world war – Military war courts</b>

SOMMARIO: 1. Caratteri della giustizia di guerra in Italia. – 2. Struttura e organizzazione dei tribunali militari nella Grande Guerra. – 3. Diritto e giurisprudenza nei tribunali militari.

1. I più recenti studi sulla giustizia d'eccezione<sup>1</sup> hanno posto in rilievo i caratteri che assunse il sistema giudiziario italiano in sede penale durante la Grande guerra<sup>2</sup>. In particolare sono stati posti in rilievo l'applicazione del codice penale militare di guerra per l'esercito e per la marina, l'attività legislativa del governo sotto forma di decreti-legge e del comando supremo attraverso l'emanazione di bandi o ordinanze in deroga alle norme dello Stato<sup>3</sup>, determinanti interventi giurisprudenziali da parte dei

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

<sup>1</sup> Latini, 2006, 67-85; Latini, 2007, 197-219; Latini, 2010a, 87-103; Latini 2010b; Latini, 2014, 242-63.

<sup>2</sup> Sull'argomento rinvio a Forcella – Monticone, 1998; Melograni, 1998; Procacci, 2000; Labanca - Rivello, 2004; Pluviano – Querini, 2007; Isnenghi – Rochat, 2014.

<sup>3</sup> Alcuni tribunali stabilirono che avevano valore di legge anche le circolari. Gabrieli, 1918, 1-19; Gabrieli, 1919, 458-462.

tribunali di guerra spesso corredati da una puntuale elaborazione dottrinale<sup>4</sup>. Ed infatti l'entrata in guerra dell'Italia portò con sé l'inevitabile conseguenza di spostare l'asse della giustizia dalla giurisdizione ordinaria a quella militare, sulla scorta di una rigorosa esigenza di celerità<sup>5</sup>, disciplina e sorveglianza determinata dallo stato di guerra che legittimava l'esercizio di poteri coercitivi eccezionali previsti dal codice penale per l'esercito che venivano riconosciuti alle autorità militari nelle piazze di guerra, fortezze e porti militari<sup>6</sup>. In particolare il Regio Decreto n. 703 del 20 maggio 1915 attribuiva poteri civili e militari ai comandanti delle piazze forti marittime di Spezia, Maddalena, Taranto, Brindisi e Venezia ed a quelli delle fortezze costiere di Altare-Vado, Monte Argentario, Gaeta e Messina, conferendo loro altresì le più ampie facoltà per porre le dette piazze in stato di difesa e resistenza<sup>7</sup>. L'ampiezza di questi poteri era connessa a due requisiti: uno temporale e uno geografico corrispondenti rispettivamente alle condizioni di tempo di guerra (scoccata in Italia il 25 maggio 1915 con la dichiarazione di guerra all'Austria-Ungheria) e di zona di guerra (relativa solo a quei territori teatro del conflitto) che creava – come ben definisce Carlotta Latini – una distinzione giuridicamente artificiosa e incongruente, produttrice di equivoci e di confusioni, specialmente nei rapporti giurisdizionali<sup>8</sup>. Se non vi erano dubbi in ordine allo stato di guerra che riguardava l'intera Nazione a seguito della sua dichiarazione da parte del governo, le zone di guerra venivano definite tali solo con specifici decreti reali e in caso estremo – come quello di invasione nemica – anche con semplice ordinanza del comandante del Corpo d'Armata territoriale, divisione o piazzaforte in forza dell'art. 246 e 247 del codice penale per l'esercito: le zone di guerra riguardarono inizialmente i territori di frontiera e le piazzaforti marittime, i comuni costieri e le isole dell'Adriatico, le province di Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Udine, Venezia, Treviso, Padova, Mantova, Ferrara, Bologna, Ravenna e Forlì; si aggiunsero nel luglio 1915 e nell'ottobre 1916 le province di Cremona, Piacenza, Rovigo. Nel settembre 1917 quelle di Messina e Reggio Calabria e per diretta richiesta del generale Dallolio, capo della Mobilitazione industriale, nel settembre 1917 si aggiunsero le province di Alessandria, Genova, Torino. Nel dicembre 1925, furono dichiarate zone di guerra la maggior parte delle province del Nord Italia<sup>9</sup>.

<sup>4</sup> Gabrieli - Mazza, 1958, 253; Malizia, 1960, 287-290; Ferrante, 1999, 157; Procacci, 2005, 423-445; Latini, 2005, 61-62.

<sup>5</sup> Zerboglio, 1915, 453 affermava che in tempo di guerra la giustizia dovesse avere una sanzione immediata e che la toga dovesse cedere alle armi. Cfr. Latini, 2006, 67.

<sup>6</sup> In particolare l'art. 249 cpe stabiliva che «Quando sarà dichiarato lo stato di guerra preveduto dagli articoli precedenti, ovvero una piazza di guerra o fortezza o posto militare saranno dal nemico o assediati o investiti, od egli sarà a tre giornate ordinarie di marcia, gli autori e complici, chiunque essi siano, di un fatto qualunque, con cui si opponga resistenza, impedimento o rifiuto all'esecuzione degli ordini dall'autorità militare emanati per la sicurezza o difesa delle dette piazze di guerra, fortezze o posti militari, saranno puniti col carcere militare, salve sempre le maggiori pene stabilite per gli speciali reati con tali fatti si fossero commessi». Sull'argomento rinvio a Latini, 2010b, 313 ss.

<sup>7</sup> RD n. 795 del 20 maggio 1915 col quale sono concessi pieni poteri ai comandanti delle piazze forti marittime ed ai comandanti delle fortezze costiere, in G.U. n. 144 dell'8 giugno 1915, 13.

<sup>8</sup> Cfr. Manzini, 1918, 2; Jannitti di Guyanga, 1919, 716; Rubbiani, 1914, 415.

<sup>9</sup> Procacci, 2009, 633.

La combinazione di questi due elementi avrebbe determinato una procedura giudiziaria con minori garanzie rispetto a quella ordinaria e l'applicazione dell'art. 243 ss. del *Codice penale per l'esercito* che stabiliva aumenti di pene di un grado rispetto ai delitti comuni se commessi in tempo di guerra e pene specifiche per alcuni delitti ritenuti gravi – come l'omicidio commesso nell'impeto d'ira in seguito a provocazione per il quale l'art. 255 cpe prescriveva i lavori forzati – e addirittura la pena di morte per l'omicidio con premeditazione e l'incendio volontario di una casa abitata<sup>10</sup>. L'espansione della giurisdizione militare rispetto ai civili (con evidente deroga al principio del giudice naturale sancito dallo statuto albertino<sup>11</sup>) determinava inoltre la previsione di specifici reati militari non previsti dal codice penale comune come nel caso di frode nella somministrazione delle merci<sup>12</sup>: ed è proprio la gravità dei reati riflettenti le forniture militari e la introduzione avanti ai tribunali militari dell'istituto della costituzione di parte civile (che rese dava luogo a svariate questioni di diritto) rese necessario ai fini di una più sicura attuazione di giustizia e per la unità della giurisprudenza, che fosse dato il ricorso per nullità al tribunale supremo contro le sentenze di prima istanza<sup>13</sup>.

2. L'estensione sempre maggiore della giurisdizione militare (suddivisa tra commissioni d'inchiesta, tribunali territoriali, tribunali presso le truppe concentrate e tribunale supremo di guerra e marina) a discapito della giustizia ordinaria che continuava comunque a funzionare quantomeno nelle zone estranee al conflitto<sup>14</sup> comportò una massiccia applicazione della procedura militare di guerra disciplinata

---

<sup>10</sup> Latini, 2010b, 314.

<sup>11</sup> L'art. 71 dello Statuto albertino stabiliva il divieto di distogliere i cittadini dal loro giudice naturale. Per tutti cfr. Martucci, 2002, 137 ss. e la bibliografia ivi citata.

<sup>12</sup> D. Lt. 31 ottobre 1915 n. 1550, in G.U. 5 novembre 1915 n. 271. Osservava Manzini, 1918, 64 che questo decreto non faceva altro che dichiarare punibili a norma dell'art. 189 del Codice penale per l'esercito i subfornitori che commettevano una frode nella somministrazione delle merci ai fornitori diretti dell'amministrazione militare, mentre questi ultimi erano già punibili ai sensi dell'art. 189 del Codice penale per l'esercito. Le pene, nell'ipotesi di imputato estraneo alla milizia, erano quelle prescritte dall'art. 190 del Codice penale per l'esercito per il tempo di pace. Sull'argomento rinvio ancora a Latini, 2010b, 314 ss.

<sup>13</sup> *Decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915, riguardante i ricorsi per nullità contro le sentenze pronunciate dai tribunali militari del R. Esercito e della R. Marina*, in *Leggi e decreti del regno d'Italia*, anno 1915 n. 1729 (GU 20 dicembre 1915 n. 309). Articolo unico: «Nei procedimenti per reati che sono devoluti alla giurisdizione militare per essere stati commessi in tempo di guerra, può essere proposto ricorso per nullità contro le sentenze pronunziate dai tribunali militari dell'esercito e della marina, anche in zone di guerra e marina nei casi previsti nell'art. 344 del codice penale per l'esercito e 369 del codice penale militare marittimo».

<sup>14</sup> Valga il richiamo al *Decreto Luogotenenziale 14 nov. 1915 che deferisce ai tribunali la cognizione dei reati previsti dall'art. 8 del R. Decreto 29 aprile 1915 n. 561 e dall'art. 2 del decreto luogotenenziale 17 giugno 1915 n. 887, riguardanti esonerazioni temporanee dal servizio di militari richiamati sotto le armi*, in *Leggi e decreti del regno d'Italia*, anno 1915 n. 1683. Il Decreto prevedeva che le autorità giudiziarie davanti alle quali fossero in corso provvedimenti per i reati suddetti, se non ancora cominciato il dibattimento, avrebbero provveduto alla immediata trasmissione di tutti gli atti relativi al tribunale militare competente.

dal *Codice penale per l'esercito del regno d'Italia* del 1870<sup>15</sup>, ripresa dal *Regolamento pel servizio della giustizia militare in zona di guerra*<sup>16</sup> del capo di Stato maggiore dell'esercito, generale Luigi Cadorna, che prevedeva un'istruzione preparatoria affidata ad un capitano o ad un ufficiale subalterno in funzione di giudice unico istruttore<sup>17</sup> – che in caso di impossibilità di procedere sull'istante avrebbe potuto essere supplito dai comandanti, maggiori ed aiutanti di piazza, dai comandanti di corpo di distaccamento e di posto, dagli ufficiali dei carabinieri reali e dai comandanti delle loro stazioni e dagli ufficiali della polizia giudiziaria – il quale avrebbe ricevuto le denunce o querele, accertato il corpo del reato e lo stato dei luoghi in cui commesso il reato. Avrebbe poi assunto informazioni sul fatto commesso e avrebbe raccolto tutte le prove o indizi, relazionando sulle interrogazioni svolte. Avrebbe proceduto inoltre al sequestro degli oggetti che sarebbero potuti servire tanto a carico quanto a favore dell'imputato e ad accertare, anche a mezzo di periti, le tracce apparenti del reato per le quali ci fosse stato pericolo di dispersione<sup>18</sup>. All'ufficiale procedente agli atti di istruzione preliminare spettava inoltre il potere di proibire a chicchessia di uscire o di allontanarsi dalla casa o dal luogo ove venisse redatto il verbale fino a che lo stesso non fosse stato chiuso, pena l'arresto e la consegna all'autorità militare oppure, se civile o appartenente ad altra armata, la trasmissione del verbale al pubblico ministero presso il tribunale competente<sup>19</sup>.

All'istruzione preparatoria seguiva la fase dell'istruzione formale che prevedeva entro ventiquattrore dalla presentazione dell'imputato all'istruttore l'interrogatorio sulle sue generalità e sulle circostanze del reato accompagnato dalla esibizione dei corpi del reato e degli altri oggetti sequestrati al fine di farli riconoscere ed offrire tutte le opportune indicazioni. Si sarebbe poi proceduto alla citazione dei testimoni e dei periti e al loro esame (compreso quello dei testi presentatisi spontaneamente) con la previsione di un mandato di arresto per la traduzione del militare che non avesse risposto all'invito a comparire (o se si fosse trattato di un civile con la trasmissione del verbale della sua mancata comparizione al pubblico ministero presso il tribunale competente)<sup>20</sup>. Secondo il *Regolamento* del generale Cadorna tutti gli atti istruttori dovevano essere compiuti da semplici verbali e l'indagine nell'istruttoria formale in tempo di guerra avrebbe dovuto ispirarsi soprattutto al concetto di raccogliere «nel più breve tempo possibile le sole prove essenziali, tanto a carico quanto a discarico dell'imputato», in modo da fornire gli elementi strettamente indispensabili per

<sup>15</sup> Sul codice penale militare del 1870 rinvio al recente studio di Latini, 2012, paper 12 ed alla bibliografia ivi citata.

<sup>16</sup> *Regolamento pel servizio della giustizia militare in zona di guerra*, in G.U. n. 242 del 13 ottobre 1917, 4277 ss.

<sup>17</sup> Art. 298 c.p.e.

<sup>18</sup> Artt. 352-355 c.p.e.

<sup>19</sup> Art. 356 c.p.e. Le stesse regole si sarebbero osservate anche dall'autorità giudiziaria ordinaria e dall'ufficiale istruttore presso un tribunale militare marittimo, relativamente agli stabilimenti militari: «ed elevandosi conflitto di giurisdizione, dovressi tuttavia eseguire l'arresto dell'imputato che da alcuna delle autorità suddette fosse richiesto, con riserva di far risolvere la questione del conflitto dall'autorità competente». Art. 364 c.p.e.

<sup>20</sup> Art. 373-378 c.p.e.

permettere al comandante della grande unità, intendenza o fortezza da cui il tribunale dipendeva di decidere in piena coscienza se l'esperimento del giudizio orale fosse indispensabile ai fini della giustizia e della disciplina o se invece dovesse ritenersi superfluo<sup>21</sup>.

Terminata l'istruzione, l'ufficiale istruttore con l'intervento e preve conclusioni dell'avvocato fiscale militare avrebbe presentato la relazione della causa alla commissione d'inchiesta, composta da un ufficiale superiore presidente e da due capitani, la quale avrebbe emesso sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi che il fatto non sostituisse reato o non risultassero indizi sufficienti di reità contro l'imputato o se l'azione penale fosse prescritta o altrimenti estinta. Salvo il caso di trasmissione degli atti per competenza ad un tribunale ordinario o ad altro tribunale di terra o marittimo, qualora la commissione d'inchiesta avesse riconosciuto che il fatto costituisse un reato militare e fosse di competenza del tribunale cui appartenesse avrebbe pronunciato l'accusa ed avrebbe ordinato il rinvio della causa e dell'imputato allo stesso tribunale<sup>22</sup>. Con la notifica all'imputato della sentenza di accusa, quest'ultimo avrebbe potuto nominare un difensore (in mancanza del quale ne sarebbe stato nominato uno di ufficio dal presidente del tribunale militare) il quale entro soli otto giorni dalla notifica della sua nomina avrebbe potuto prendere visione degli atti del processo, del corpo del reato e di ogni altro oggetto sequestrato, con la possibilità di presentare eccezioni all'avvocato fiscale per vizi di forma o nullità entro i primi tre giorni successivi alla di lui nomina<sup>23</sup>. Si trattava, come è evidente, di termini strettissimi che limitavano ogni garanzia di difesa, soprattutto ove si consideri che sempre entro otto giorni dalla sua nomina il difensore avrebbe dovuto presentare la lista dei testimoni a discarico ed opporre eventuali cause di ricusazione dei giudici<sup>24</sup>. Decorsi tali termini, gli atti accompagnati dalle istanze del difensore e dell'avvocato fiscale sarebbero stati trasmessi al presidente del tribunale militare il quale avrebbe fissato il giorno del dibattimento che sarebbe stato comunicato all'imputato ed al suo difensore solo ventiquattro ore prima dell'apertura del dibattimento stesso ed ordinato la citazione dei testimoni.

La direzione del dibattimento, al quale avrebbero assistito l'avvocato fiscale militare e il difensore dell'accusato, era affidata al presidente del tribunale (composto di un colonnello e di cinque giudici)<sup>25</sup> titolare di un significativo potere discrezionale in virtù del quale avrebbe potuto svolgere ogni attività ritenuta utile per scoprire la verità, potendo chiamare a testimoniare qualunque persona e richiedendo ove occorresse anche la forza pubblica, disponendo l'acquisizione di qualunque nuovo documento. Dopo essersi pronunciato sulle eventuali eccezioni richieste dal difensore

---

<sup>21</sup> *Regolamento Cardorna*, II. Istruzione formale, § 26.

<sup>22</sup> Art. 426 c.p.e.

<sup>23</sup> Art. 435 c.p.e.

<sup>24</sup> L'art. 426 prevedeva però che questi termini avrebbero potuto essere prolungati dal presidente del tribunale militare ove la natura della causa lo avesse richiesto.

<sup>25</sup> L'art. 295 c.p.e. stabiliva che in difetto di un colonnello la presidenza sarebbe stata assunta da un luogotenente colonnello e che dei cinque giudici, cinque almeno sarebbero dovuti essere ufficiali superiori e gli altri capitani. Presso ogni tribunale militare sarebbero stati designati tra gli ufficiali superiori o almeno tra i capitani quattro giudici supplenti. Art. 296 c.p.e.

nei termini stabiliti, aver proceduto all'esame dei testimoni ed aver dato lettura dei verbali, documenti e perizie, l'avvocato fiscale e il difensore dell'imputato avrebbero svolto «le ragioni che impugnano o confermano l'accusa» consegnando per iscritto il riassunto delle proprie conclusioni con l'indicazione delle norme di legge richiamate<sup>26</sup>. Terminato il dibattimento il tribunale militare si sarebbe ritirato in camera di consiglio per deliberare la sentenza.

A questo schema procedurale non mancarono correttivi emanati all'indomani dell'entrata dell'Italia in guerra. Basti pensare al *Decreto luogotenenziale del 14 novembre 1915 concernente il procedimento per citazione diretta nei tribunali militari* (GU 19 novembre 1915 n. 283)<sup>27</sup> che conferì maggiori poteri all'avvocato fiscale militare, il quale avrebbe potuto ricercare direttamente le prove osservando, in quanto applicabili, le forme stabilite per l'istruzione formale e al quale competeva l'onere di presentare requisitoria diretta alla commissione d'inchiesta per le sue deliberazioni, formulando l'atto di accusa o chiedendo il proscioglimento: si trattava di una vera e propria esautorazione del ruolo del giudice istruttore, le cui funzioni venivano di fatto acquisite dall'avvocato fiscale per esigenze di maggiore celerità e di accorpamento di funzioni nella stessa persona.

Al fine di garantire un controllo sull'operato dei tribunali territoriali disseminati nella nazione, il *Decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915 (GU 11 dicembre 1915) istitutivo dell'ufficio di vice avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina per la durata della guerra*, attribuiva a quest'ultimo le funzioni di pubblico ministero avanti al tribunale supremo di guerra e marina e gli conferiva facoltà di esercitare le stesse funzioni avanti i tribunali presso l'esercito mobilitato, territoriali militari e marittimi, compreso il potere di vigilanza e di ispezione sugli organi della giustizia militare<sup>28</sup>.

3. Una procedura giudiziaria siffatta, priva di garanzie per l'imputato e di stampo fortemente inquisitorio determinò l'effetto di ancorare alle decisioni del giudice istruttore – o addirittura dell'avvocato fiscale nei casi di citazione diretta – la sorte del processo. Nella ricerca di una procedura assolutamente celere e snella, la trattazione del processo veniva anticipata ad una fase predibattimentale, alla quale l'imputato e il difensore non potevano assolutamente partecipare, né tantomeno avere contezza dell'accusa. La verifica della sommarietà di questa procedura può evincersi dalla semplice consultazione di alcuni fascicoli processuali del Tribunale Militare Marittimo di Taranto, fondo inesplorato che meriterebbe uno specifico studio sotto il profilo storico-giuridico, da cui emerge una assoluta rapidità dei giudizi, limitati

<sup>26</sup> Art. 477 c.p.e.

<sup>27</sup> *Decreto luogotenenziale del 14 novembre 1915 concernente il procedimento per citazione diretta nei tribunali militari*, in *Leggi e decreti del Regno d'Italia*, anno 1915 n. 1622. La norma faceva eccezione nel caso in cui si fosse trattato di reati puniti con le pene previste nell'art. 4 n. 1 e 5, nn. 1 e 2 del codice penale per l'esercito e 4 n. 1 del codice penale militare marittimo.

<sup>28</sup> *Decreto luogotenenziale 9 dicembre 1915 (G.U. 11 dicembre 1915) istitutivo dell'ufficio di vice avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina per la durata della guerra*, in *Leggi e decreti del regno d'Italia*, anno 1915 n. 1730. La carica veniva affidata al comm. Tommasi Donato Antonio, già sostituto avvocato generale erariale.

all'esame di pochi testimoni ed all'interrogatorio dell'accusato, le cui sentenze risultano accompagnate da succinte motivazioni. Valgano alcuni esempi: il processo a carico dei pescatori De Bartolomei Giuseppe e Angarano Cosimo, imputati di contravvenzione al bando sulla distanza dei battelli dalle navi da guerra a seguito di denuncia del 13 settembre 1916 dalla quale risultava che transitavano a meno di 200 metri dalla R.N. Andrea Doria malgrado gli ordini del comando della piazzaforte di Taranto. Il processo risultava integralmente svolto dall'avvocato fiscale il quale procedeva ad escutere due testimoni e ad interrogare l'imputato: a tanto seguiva la sentenza del 4 novembre 1916 con la quale il primo veniva condannato a 2 mesi di arresto e confisca del battello ed il secondo veniva assolto per inesistenza del reato<sup>29</sup>. Dello stesso tenore il processo a carico di Rusciano Pietro e Chioppa Nicola imputati di contravvenzione bando sulla pesca e condannati con sentenza del 10 novembre 1916 alla pena di lire 100 di ammenda per ciascuno<sup>30</sup>; il processo a carico di Mengucci Adalgisa e Del Giudice Rosa accusate la prima di risiedere a Taranto con il permesso di soggiorno scaduto e la seconda per averle dato alloggio contravvenendo all'art. 2 del bando 15 febbraio 1917: la sentenza dell'11 agosto 1917 condannava la del Giudice a lire 30 di ammenda ed assolveva la Mengucci per non provata reità, in quanto quest'ultima nel corso del suo interrogatorio dimostrava di non essere potuta partire a causa di un ordine di servizio del marito imbarcato su nave da guerra<sup>31</sup>; il processo a carico di Di Bello Michele, operaio giornaliero nel Regio Arsenale di Taranto, imputato di abbandono del lavoro senza giustificato motivo, condannato con sentenza del 25 gennaio 1919 a 15 giorni di detenzione con il beneficio della condanna condizionale<sup>32</sup>; processo contro Semeraro Carmela, assolta per inesistenza del reato dall'imputazione di contravvenzione al calmere e frode in commercio perché il 4 settembre 1916 in Massafra vendeva a Giannotta Michele un kg di pomodori per centesimi 15 anziché al prezzo di calmere di 10 centesimi<sup>33</sup>; processo contro Bianco Francesco condannato in contumacia alla pena di anni tre di reclusione militare per l'imputazione di diserzione in tempo di guerra per mancata presentazione senza giustificato motivo in seguito a richiamo per mobilitazione il 19 maggio

---

<sup>29</sup> ASTa, Tribunale Militare Marittimo di Taranto, f. 1033. *Processo contro De Bartolomei Giuseppe fu Cataldo di anni 58 da Taranto pescatore e Angarano Cosimo di Nicola, di anni 19 da Taranto Pescatore.*

<sup>30</sup> ASTa, Tribunale Militare Marittimo di Taranto, f. 1038. *Processo contro processo contro Rusciano Pietro, Tagliente Francesco, Antonante Angelo, Schinaia Emanuele, Chioppa Nicola, Gigante Nicola, Rusciano Cosimo imputato di contravvenzione bando sulla pesca.* Sentenza del 10 novembre 1916: condanna Rusciano Pietro e Chioppa Nicola a lire 100 di ammenda per ciascuno. Assolve gli altri per inesistenza del reato.

<sup>31</sup> ASTa, Tribunale Militare Marittimo di Taranto, f. 1909. *Processo contro Mengucci Adalgisa e Del Giudice Rosa imputate di contravvenzione al bando soggiorno e bando notifica alloggi.*

<sup>32</sup> ASTa, Tribunale Militare Marittimo di Taranto, f. 3717. *Processo contro Di Bello Michele imputato di abbandono di lavoro.*

<sup>33</sup> ASTa, Tribunale Militare Marittimo di Taranto, f. 973. *Processo contro Semeraro Carmela di anni 68 di massafra imputata di contravvenzione al calmere e frode in commercio.* Sentenza 13 ottobre 1916.

1915<sup>34</sup>. Da questi esempi si evince la totale competenza del tribunale militare anche per i reati dei civili, le cui pene seguite ad un processo rapido e sommario – i cui fascicoli risultano composti da pochissime pagine contenenti soltanto la denuncia, l'atto di accusa e i verbali dei pochi e brevi interrogatori – risultarono modeste a differenza dei reati commessi dai militari il cui trattamento sanzionatorio fu connotato da maggior rigore.

Tale quadro relativo alla celerità dei processi celebrati dinanzi al Tribunale militare marittimo di Taranto risulta confortato dalla raccolta delle 166 sentenze scelte a campione tra quelle emesse dai tribunali militari italiani su circa 350 mila processi da Enzo Forcella e Alberto Monticone nel volume *Plotone d'esecuzione. I processi della prima guerra mondiale* edito a Bari nel 1968, che offre un quadro analitico e dettagliato della casistica (diserzioni, mutilazioni volontarie<sup>35</sup>, indisciplina, antimilitarismo, disfattismo), dei tempi e delle modalità di istruzione e delle condanne inflitte tra cui 4028 a morte (di cui 750 eseguite, oltre le centinaia esecuzioni sommarie eseguite) e più di 15.000 all'ergastolo, molte delle quali sono state utilizzate dal regista Francesco Rosi per la sceneggiatura del film *Uomini contro* che ricevette numerose critiche – oltre ad una denuncia nei confronti del regista per vilipendio dell'esercito italiano<sup>36</sup> – per la crudezza con la quale veniva descritta la follia della Grande guerra e la severità ingiustificata delle sentenze per fucilazione dei tribunali militari che mettevano in pratica la politica di severità adottata dal generale Cadorna che fin dai primi giorni della guerra intervenne perché la magistratura applicasse con severità le leggi. Ed infatti già la circolare n. 1 del Comando Supremo del 19 maggio 1915 aveva fissato i principi della ferrea disciplina, dell'obbedienza assoluta, della repressione inflessibile ed immediata e una successiva circolare del 9 luglio 1915 aveva rilevato la mitezza dei giudizi, l'opportunità di una accurata scelta degli ufficiali per la composizione dei collegi giudicanti e la necessità di espletare i giudizi nel termine di dieci giorni<sup>37</sup>. Il 28 settembre 1915, tra la seconda e la terza

<sup>34</sup> ASTa, Tribunale Militare Marittimo di Taranto, f. 1034. *Processo contro Bianco Francesco imputato di diserzione (mobilitazione) in tempo di guerra*. Sentenza del 25 agosto 1916 condanna in contumacia ad anni tre di reclusione militare. Sentenza 9 novembre 1916 di assoluzione per non provata reità.

<sup>35</sup> In tre anni e mezzo di guerra ci furono oltre diecimila sentenze di condanna per mutilazione volontaria, messa in atto «nella maggioranza dei casi [...] dai più sprovveduti fra i soldati, spesso contadini analfabeti che adoperavano i metodi più rozzi per menomarsi, con conseguenze talora altamente drammatiche»: timpani forati con i chiodi, cecità procurate spalmandosi negli occhi secrezioni blenorragiche, ascessi ottenuti con iniezioni sottocutanee di benzina e petrolio, mani mozzate con colpi di vanghetta o stritolate sotto grossi massi, colpi d'arma da fuoco sparati a bruciapelo alle mani o ai piedi. Forcella, Monticone, 1998, XVI e 339.

<sup>36</sup> Ricorda lo stesso Francesco Rosi: «Per *Uomini contro* venni denunciato per vilipendio dell'esercito, ma sono stato assolto in istruttoria. Il film venne boicottato, per ammissione esplicita di chi lo fece: fu tolto dai cinema in cui passava con la scusa che arrivavano telefonate minatorie. Ebbe l'onore di essere oggetto dei comizi del generale De Lorenzo, abbondantemente riprodotti attraverso la televisione italiana, che a quell'epoca non si fece certo scrupolo di fare pubblicità a un film in questo modo». Faldini, Fofi, 1984.

<sup>37</sup> La magistratura militare, tuttavia, non si comportò nei mesi seguenti con la severità che il Comando Supremo avrebbe voluto, così che le circolari sull'argomento proseguirono numerose dopo il luglio

battaglia dell'Isonzo, Cadorna impartì nuove direttive generali sulla disciplina di guerra che irrigidivano il sistema giudiziario verso una giustizia sempre più sommaria:

Nessuno deve ignorare: che in faccia al nemico una sola via è aperta a tutti: la via dell'onore, quella che porta alla vittoria od alla morte sulle linee avversarie; - ognuno deve sapere che chi tenti ignominiosamente di arrendersi e di retrocedere, sarà raggiunto - prima che si infami - dalla giustizia sommaria del piombo delle linee retrostanti e da quella dei carabinieri incaricati di vigilare alle spalle delle truppe, sempre quando non sia stato freddato da quello dell'ufficiale. Per chiunque riuscisse a sfuggire a questa salutare giustizia sommaria, subentrerà - inesorabile, esemplare, immediata - quella dei tribunali militari; ad infamia dei colpevoli e ad esempio per gli altri, le pene capitali verranno eseguite alla presenza di adeguate rappresentanze dei corpi. Anche per chi, vigliaccamente arrendendosi, riuscisse a cader vivo nelle mani del nemico, seguirà immediato il processo in contumacia e la pena di morte avrà esecuzione a guerra finita<sup>38</sup>.

Tali disposizioni resero all'Italia il primato nelle esecuzioni capitali a seguito di sentenze dei tribunali militari<sup>39</sup>. Si veda, ad esempio, la sentenza del tribunale militare di guerra del XX corpo d'armata di Bassano del 26 luglio 1916 con la quale un contadino della provincia di Arezzo veniva condannato alla fucilazione nel petto «per abbandono di posto in faccia al nemico». Il fatto si era verificato l'11 luglio 1916 quando il soldato C. F., mentre si trovava in una trincea da poco occupata nella prima linea di fronte alle posizioni nemiche, nascosto dietro sacchetti di terra, per aver asseritamente ricevuto un colpo alla spalla a seguito dello scoppio di una granata nemica, senza alcun permesso si allontanava dal suo posto di trincea per recarsi al luogo di medicazione. Secondo l'accusa, durante il percorso il soldato si sarebbe sparato un colpo del proprio fucile all'indice della mano sinistra, producendosi una ferita al fine di essere accettato al posto di medicazione in località Malga Bosco Secco e quindi sottrarsi alle ulteriori operazioni imminenti di guerra. Il Tribunale riteneva essere evidente il dolo specifico dell'accusato, poiché:

[...] pensatamente e consciamente si produceva la lesione allo scopo di abbandonare il posto di combattimento; e in considerazione, appunto, di tale determinata volontarietà e dei precedenti del C. F. stesso, che, come risulta dai rapporti dei superiori, fu sempre un cattivo e codardo soldato, tanto da essere altre volte costretto all'avanzata con colpi di moschetto, non si crede sia il caso di usare a suo riguardo alcuna clemenza; anche per le supreme necessità di disciplina ed esemplarità che nelle attuali circostanze maggiormente si impongono<sup>40</sup>. Pertanto, rimasta pienamente

---

1915, finché, nell'agosto 1916 Cadorna dovette ancora una volta lamentare la persistente mitezza dei tribunali speciali incaricati di giudicare gli ufficiali. Melograni, 2014, 117 ss.

<sup>38</sup> Circolare 3525 del 28 settembre 1915 in Stato Maggiore dell'Esercito, 1932.

<sup>39</sup> Forcella, Monticone, 1968, 455n.

<sup>40</sup> Si allude evidentemente alle recenti vicende dell'offensiva austriaca in Trentino, la cosiddetta *Strafexpedition* che dalla metà di maggio alla metà di giugno del 1916 minacciò gravemente l'intero schieramento dell'esercito italiano con pressione dagli altipiani verso la pianura veneta. All'epoca

affermata la responsabilità del giudicabile in ordine all'accusa a lui ascritta, la pena per il reato commesso è quella di morte con fucilazione nel petto<sup>41</sup>.

La motivazione della sentenza citata costituisce un esempio dello *stylus iudicandi* dei provvedimenti di guerra, privi di specifici richiami giuridici e dell'indicazione di norme e leggi con prevalenza di argomentazioni di fatto piuttosto che di diritto. Così ancora il Tribunale militare di guerra del V corpo d'armata di Thiene, il 20 gennaio 1916 condannava un soldato veneto della 36<sup>a</sup> compagnia presidiaria a 4 anni di reclusione militare per propagazione di notizie denigratorie. L'accusa riguardava la spedizione di una lettera anonima inviata il 29 novembre 1915 dall'ufficio postale militare presso la 15<sup>a</sup> divisione, sequestrata per censura in quanto contenente espressioni di denigrazione sulle operazioni di guerra, di vilipendio per l'esercito, di diffamazione avverso ufficiali e di incitamento alla rivoluzione. La lettera conteneva precisamente la seguente espressione:

Non si creda agli atti di valore dei soldati, non si dia retta alle altre fandonie del giornale, sono menzogne. Non combattono, no, con orgoglio, né con ardore; essi vanno al macello perché sono guidati e perché temono la fucilazione [...]. I giornali parlano della presa di Gorizia. Oggi stesso ho avuto la conferma che essa non sarà mai presa; ossia occorre che gli austriaci l'abbandonino. Non ci si lusinghi ... i soldati italiani non sono capaci di prenderla. [...] Se avessi fra le mani il capo del governo, o meglio dei briganti, lo strozzerei. [...] Quindi unica cosa da farsi è la rivoluzione ... siamo stanchi ... e non si attende che la scintilla<sup>42</sup>.

Proceduto ad inchiesta, venne riconosciuto per autore della lettera l'accusato B. U., che confessò che il contenuto della lettera fosse parto della sua fantasia e di averla scritta in un momento di sconforto per la lontananza dalla famiglia. Un ultimo esempio che è possibile richiamare riguarda il processo celebrato dal Tribunale militare di guerra del VII corpo d'armata, zona di guerra, contro gli autori della rivolta della "brigata Catanzaro" occorsa nella notte tra il 15 e il 16 luglio 1917<sup>43</sup>: a seguito del processo, il 1 agosto 1917 venivano emesse sentenze eseguite nel settembre dello stesso anno a carico di un gruppo di soldati del 141° e del 142° fanteria, alcuni condannati per rivolta come agenti principali alla pena di morte mediante fucilazione nel petto, altri condannati per complicità nella rivolta a 15 anni e 10 mesi di reclusione militare. Poiché la loro reità era stata «chiarita più rapidamente per maggiori elementi di accusa da loro stessi e dai denunciatori forniti», fu ritenuto opportuno portarli senza indugio al dibattimento senza attendere la definizione dell'istruttoria necessariamente più lunga. riflettente i numerosissimi altri indiziati, dei quali alcuni anche

---

della sentenza l'offensiva, comunque, era stata da tempo arrestata ed era in corso una serie di sforzi controffensivi italiani, che portarono al parziale recupero dei territori perduti.

<sup>41</sup> Forcella, Monticone, 1968, 95-6.

<sup>42</sup> Forcella, Monticone, 1968, 43-4.

<sup>43</sup> L'ammutinamento della brigata Catanzaro (141° e 142° regg. fanteria) fu uno dei più gravi episodi di rivolta di tutta la guerra. Nel corso della sparatoria notturna furono uccisi due ufficiali e nove soldati, feriti altri due ufficiali e 25 soldati. Al mattino del 16 luglio, placatosi l'ammutinamento, furono senz'altro fucilati 16 soldati arrestati con le armi cariche e le canne ancora calde per gli spari. Si procedette inoltre alla decimazione della 6<sup>a</sup> compagnia del 142° reggimento, ammutinatasi in massa: furono così fucilati altri 12 soldati. Seguirono poi regolari procedimenti davanti ai tribunali di guerra. Forcella, Monticone, 1968, 236-8.

latitanti. Nel dibattimento la prova della responsabilità dei soldati fu individuata in alcune lettere scritte ai propri congiunti ed intercettate dalla censura, nelle quale gli imputati confessavano di aver preso parte attiva alla rivolta («Si è fatta la rivoluzione»; «abbiamo fatto sciopero ... da qualunque parte noi facevamo fuoco»; «alla Brigata Catanzaro abbiamo fatto una rivolta»). Il “naufragio” dell’alibi tentato dagli accusati, i quali sassunsero di aver scritto quelle lettere in stato di ubriachezza, le varie loro contraddizioni ed infine il tenore delle loro lettere convinsero il Tribunale che essi attivamente parteciparono alla rivolta, sia pure in grado e con responsabilità diversa<sup>44</sup>.

### Riferimenti bibliografici

Del Boca L. (2014). *Grande Guerra piccoli generali. Una cronaca feroce della prima guerra mondiale*. Torino: UTET;

Faldini F., Fofi G. (1984). *Il cinema italiano d'oggi 1970-1984*. Milano: Mondadori;

Ferrante R. (1999). Ugo Foscolo “codificatore”: l’idea generale di codice penale militare per l’esercito della Repubblica cisalpina (1801). In: Aa.Vv., *Studi in onore di F. De Marini Avonzo*. Torino: Giappichelli, p. 157;

Forcella E., Monticone A. (1998). *Plotone d’esecuzione. I processi della prima guerra mondiale*. Roma-Bari: Laterza;

Gabrieli F.P. (1918). La legge penale nel tempo e nello spazio. *Giustizia penale*, pp. 1-19;

Gabrieli F.P. (1918). Natura e limiti del potere legislativo demandato all’autorità militare durante la guerra. *Giustizia penale*, pp. 458-462.

Gabrieli F.P., Mazza M. (1958). *Codici penali militari (nozione storica)*. *Nuovo Digesto italiano*, XVI. Torino: Unione tipografico-editrice, pp. 253 ss.;

Gabrieli F.P. (1958). Codice penale per l’esercito. *Nuovo Digesto italiano*, XVI. Torino: Unione tipografico-editrice torinese, pp. 246 ss.;

Isnenghi M. (2007). *Il Mito della grande guerra*. Bologna: Il Mulino;

Isnenghi M., Rochat G. (2008). *La grande guerra. 1914-1918*. Bologna: Il Mulino;

Jannitti di Guyanga A. (1919). *Manuale legislativo del periodo di guerra: esposizione sistematica per voci, illustrata con la giurisprudenza*. Roma: Atheneum;

Labanca N., Rivello P.P., a cura di (2004). *Fonti e problemi per la storia della giustizia militare*. Torino: Giappichelli;

Latini C. (2005). *Governare l'emergenza. Delega legislativa e pieni poteri in Italia tra Otto e Novecento*. Milano: Giuffrè;

Latini C. (2006). Una giustizia “d’eccezione”. Specialità della giurisdizione militare e sua estensione durante la prima guerra mondiale. *DEP, Deportate, esule, profughi. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, 5-6, pp. 67-85;

Latini C. (2007). Il Governo legislatore. Espansione dei poteri dell’esecutivo e uso della delega legislativa in tempo di guerra. In: Benigno F., Scuccimarra L., a cura di,

---

<sup>44</sup> Forcella, Monticone, 1968, 236-8.

*Il Governo dell'emergenza. Poteri straordinari e di guerra in Europa tra XVI e XX secolo.* Roma: Viella;

Latini C. (2010a). *I pieni poteri in Italia durante la Prima Guerra mondiale.* In: Menozzi D., Procacci G., Soldani S., a cura di, *Un Paese in guerra. La mobilitazione civile in Italia, 1914-1918.* Milano: UNICOPLI;

Latini C. (2010b). *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento.* Firenze: Le Monnier;

Latini C. (2014). The Great War and the Reorientation of Italian Private Law, *Comparative Legal History*, vol 2, Issue 2, pp. 242-63.

Malizia S. (1960), Codici penali militari. *Enc. dir.*, VII. Milano: Giuffrè, pp. 287-290;

Manzini V. (1918). *La legislazione penale di guerra.* Torino: unione tipografico-editrice;

Martucci R. (2002). *Storia costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001).* Roma: Carocci;

Melograni P. (2014). *Storia politica della grande guerra. 1915-1918.* Milano: Mondadori;

Pluviano M., Querini I. (2004). *Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale.* Udine: Gaspari;

Procacci G. (2000). *Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra.* Torino: Bollati Boringhieri;

Procacci G. (2005). La società come una caserma. La svolta repressiva degli anni di guerra. *Contemporanea*, n. 3, pp. 423-445;

Procacci G. (2009). La limitazione dei diritti di libertà nello stato liberale: il piano di difesa (1904-1935), l'internamento dei cittadini nemici e la lotta ai «nemici interni» (1915-1918). *Quaderni fiorentini*, n. 38, *I diritti dei nemici*, t. I, pp. 633 ss.;

Rubbiani G.G. (1914). Principi e questioni di diritto militare penale e processuale mentre dura la guerra. *Rivista penale*, LXXXIII, pp. 415 ss.;

Stato Maggiore dell'Esercito. Ufficio storico (1932). *L'esercito italiano nella Grande Guerra (1915-1918). Le istruzioni tattiche del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito degli anni 1914-1915-1916*, Roma: SME Uff. Storico, vol. VI, tomo I;

Zerboglio A. (1915). Appunti sulla giustizia militare in tempo di guerra. *Riv. dir. proc. pen.*, VI, pp. 453 ss.